

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 13-3614

Disposizioni in merito alle funzioni e compiti amministrativi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica per una corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale relativi al triennio 2012 - 2014.

A relazione dell'Assessore Bonino:

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” prevede che la Regione sulla base della programmazione regionale degli enti locali determini le risorse necessarie per l’esercizio del TPL.

Queste risorse, disponibili sul bilancio regionale, sono ripartite alle Province, ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonché all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

L’attuale manovra finanziaria nazionale per l’anno 2012, al fine di fronteggiare il protrarsi della crisi economica – produttiva degli Stati appartenenti all’area-Euro, sta impostando un processo che inevitabilmente prevede una drastica riduzione dei trasferimenti alle Regioni.

Questo di fatto comporta la necessità, per ogni settore alimentato dalla finanza pubblica, di prendere i dovuti provvedimenti che dovranno mirare all’adeguamento della spesa con le entrate previste.

Già con la D.G.R. n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011 sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2011 è stato impostato un efficientamento dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa, ha comportato una contrazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale assegnate agli Enti soggetti di delega.

Questo processo di contenimento dei costi si è tradotto con una razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2011-2013 rispettivamente del 3%, del 10% e del 12% all’anno, con decorrenza dal 2011 sulla base delle risorse anno 2010 comprensive delle risorse storiche incrementate dalle risorse aggiuntive.

Ciò nonostante, considerato prevedibile il perdurare della crisi finanziaria anche per l’anno 2012, si è ritenuto necessario intervenire nuovamente con una razionalizzazione nell’ambito di servizi minimi, espletati sia tramite ferrovia, sia mediante autobus.

Una opportuna valutazione effettuata sui flussi di finanziamento e sulle complessive risorse disponibili per gli anni 2012, 2013 e 2014, ha contemplato una razionalizzazione dei servizi che si è tradotta in una riduzione dei compensativi sia per i servizi ferroviari, sia per quelli espletati mediante autobus come risulta nella D.G.R. n. 35 – 2942 del 28 novembre 2011.

Questa manovra finanziaria presuppone un efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale gestito dagli Enti soggetti di delega in applicazione della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

Si richiama quanto riportato nel Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. n. 1/2000 (periodo 2007 – 2009) ed approvato con D.G.R. n. 8 – 5296 del 19 febbraio 2007, “il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l’ente

locale potrà gestire in autonomia; pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma”.

Gli Enti soggetti di delega, nell'attuare quanto discende dalla manovra finanziaria regionale di contenimento della spesa pubblica, dovranno uniformarsi a quanto stabilito dalla normativa regionale e dai relativi provvedimenti di programmazione, provvedendo ad informare la Regione Piemonte in merito alle scelte effettuate, alle eventuali ricadute occupazionali ed alle criticità constatate.

Nella programmazione di un servizio di trasporto pubblico l'ente programmatore deve tendere a perseguire obiettivi d'efficienza, efficacia e qualità.

L'elemento centrale di una politica del trasporto pubblico è l'utente per il quale occorrerebbe progettare un servizio che massimizzi l'uso del mezzo pubblico tenendo conto soprattutto della necessità di perpetrare una giusta accessibilità del territorio.

Ai sensi della legge regionale n. 1/2000 un valido strumento di programmazione è il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico il quale definisce d'intesa con gli enti locali l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

Il livello dei servizi minimi viene determinato sulla base di un indice parametrico di offerta individuato in relazione:

- alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio;
- agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico;
- alle aree a domanda debole;
- al valore obiettivo d'efficienza, assunto per il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, che deve avere una copertura minima del 35%.

In relazione a quest'ultimo punto è opportuno richiamare l'art. 14 della L.R. n. 1/2000 il quale prevede che tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35.

Tale rapporto è incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2 della suddetta legge regionale.

Sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.

Si prescinde dal perseguire il raggiungimento della sopradetta percentuale di ricavi su costi in relazione a quel livello di servizi svolto in zone territoriali a domanda rarefatta definite aree a domanda debole. Ai sensi della L.R. n. 1/2000, riprese nella bozza di Programma Triennale dei Servizi di TPL per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2013 sottoposto al parere della Conferenza Regione – Autonomie Locali nella seduta del 25/11/2011.

Per il triennio di validità del Programma Triennale 2011 – 2013 si procede di intesa con gli Enti soggetti di delega alla revisione dell'entità dei servizi minimi definiti secondo i dettami di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i.

In particolare occorre scegliere, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che di fatto comporta minori costi per la collettività, nonché soddisfare le esigenze di mobilità ricorrendo alle modalità e tecniche di trasporto più idonee.

In considerazione di quanto evidenziato si ritiene necessario attivare un percorso tramite la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica che si ponga come obiettivo la verifica e l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

Parametro imprescindibile, sulla base del quale effettuare la verifica, è il raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, che dovrà essere pari almeno allo 0,35.

Esclusivamente i servizi che, oggetto di un apposito contratto, avranno raggiunto tale percentuale di copertura ricavi/costi potranno essere considerati servizi minimi e pertanto contribuibili dalla finanza regionale; ovviamente sono esclusi da tale valutazione i servizi svolti in area a domanda debole che prescindono dal raggiungimento del rapporto suddetto e rientrano di diritto nella contribuzione pubblica.

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare mandato alla Direzione Trasporti, Infrastruttura, Mobilità e Logistica di attuare una verifica puntuale dei contratti di servizio sottoscritti dagli Enti soggetti di delega con i vettori esercenti il servizio di TPL, in relazione ad ogni anno di attività, al fine di constatare quali servizi di TPL hanno effettivamente raggiunto la percentuale del 35% tra i ricavi del traffico ed i costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

- di prevedere, per le motivazioni indicate in premessa, la contribuzione con risorse regionali dei servizi di TPL definiti servizi minimi che dimostrano di aver raggiunto la percentuale ricavi su costi sopraindicata ad eccezione dei servizi svolti in area definita a domanda debole che prescindono da tale obbligo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)